



QUESITO N. 80/2010

Macerata, li 12 ottobre 2010

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA
via M. Lorenzoni, 2 – tel. 0733 405011 – fax 0733 4050216
sito internet: www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/MC
e-mail: dpl-macerata@lavoro.gov.it
PEC: DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it

Al **Rag. Alfredo DONATELLI**

Il Direttore

Prot. n. 21029

alfredo.donatelli@genie.it

Oggetto: *Risposta a quesito – Sistema della bilateralità nell’artigianato.*

Facendo seguito a quanto richiesto a mezzo e-mail del 27 settembre 2010 si fa presente quanto segue.

L’art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, nel modificare l’art. 3 della legge 20 marzo 1993, n. 151, ha stabilito che “*per le imprese artigiane, commerciali, e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”. Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4 del 15 gennaio 2004, interpretando la norma citata, recependo le indicazioni della Suprema Corte (Cass. 10 maggio 2001, n. 6530), ha chiarito che gli accordi in materia di fondi bilaterali impegnano soltanto le parti aderenti con la conseguenza che il mancato versamento dei relativi contributi non fa venire meno il diritto a benefici ed agevolazioni. Ne consegue, quindi, che l’iscrizione e il versamento delle quote di adesione all’Ente Bilaterale impegnano solo le parti contraenti, vale a dire le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie. D’altro canto, un ragionamento in senso contrario potrebbe risultare in contrasto con i principi costituzionali di libertà negativa di associazione sindacale e dei principi comunitari sulla concorrenza. Tuttavia, non si può ancora argomentare che si tratta, in ogni caso, di una mera “clausola obbligatoria” del contratto collettivo nazionale di lavoro non appartenente, dunque, agli istituti economici e normativi del CCNL il cui rispetto permette l’accesso ai benefici previsti dal Legislatore, quanto meno con riferimento alle ipotesi come quelle previste nell’Atto di indirizzo del 30 giugno 2010 per l’Artigianato. In tale Accordo, infatti, le parti delineano un sistema di *welfare* contrattuale (per le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie) integrativo e a completamento del trattamento economico e normativo complessivamente riconosciuto al lavoratore dai contratti collettivi di categoria, qualificando espressamente le prestazioni erogate dall’Ente bilaterale come quota di trattamento retributivo spettante (a mo’ di retribuzione “differita”) a ciascun lavoratore. Qui la coerenza costituzionale del precetto contrattuale, peraltro, viene garantita dalla esplicita previsione della libera scelta per il datore di lavoro di aderire direttamente al sistema bilaterale (versando la relativa quota contributiva) oppure provvedere a riconoscere ai lavoratori un trattamento equivalente (corrispondendo l’elemento retributivo addizionale).

Nel concreto, infatti, la questione relativa all’attuazione dell’Accordo siglato dalle categorie dell’Artigianato, ad eccezione dell’edilizia e del trasporto merci (a seguito della Delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010), sul punto in cui stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese che applicano i contratti nazionali di lavoro dell’artigianato (con la sola esclusione appunto dell’edilizia e dell’autotrasporto) e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente bilaterale (euro 10,42 per dodici mensilità, per i lavoratori in regime di *part-time* fino a 20 ore settimanali il contributo si riduce del 50%) devono erogare a ciascun lavoratore una quota di retribuzione (cd. *EAR*, “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità (per il cui versamento deve essere utilizzato il mod. F24, cfr. Circolare Inps 8 settembre 2010, n. 122 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 8 luglio 2010, n. 70), si colloca su un profilo argomentativo che fa fondamento sull’esigenza di riconoscere ai lavoratori un diritto contrattuale di natura retributiva che matura nel contesto del più generale trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL. In effetti, l’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2009, applicativo dell’intesa 21 novembre 2008, sul sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della

bilateralità nell'artigianato, al punto 4) ha previsto espressamente la “contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali”, vale a dire che, proprio ai sensi del citato art. 10 della legge n. 30/2003, i trattamenti previsti dalla bilateralità divengono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell'artigianato, laddove sottoscritti. Ne consegue che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro. D'altronde, essendo “retribuzione” la somma sopra indicata deve essere erogata in ragione delle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro (*part-time*, apprendisti) e in connessione della effettiva prestazione lavorativa (riduzione orario, aspettative, malattia/infortunio e così via). Inoltre, per espressa previsione dell'Accordo interconfederale stesso la somma è esclusa dalla base di calcolo del TFR, ma è utile ai fini del calcolo degli oneri diretti ed indiretti: ciò sta a significare che non sarà soltanto il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma anche gli organi ispettivi e di vigilanza i quali potranno intervenire in chiave sanzionatoria sulla mancata corresponsione. Il sistema ora delineato non opera, invece, per le imprese iscritte agli Enti bilaterali ed in regola con i versamenti, in quanto il previsto aumento retributivo anzidetto è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato, anche in considerazione di quanto previsto nell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010.

Quanto detto ha parimenti valore sia per le aziende iscritte alle associazioni firmatarie dei CCNL artigiani, sia per quelle non iscritte ad alcuna associazione di categoria, essendo obbligatorio per tutti l'adempimento retributivo anzidetto, finalizzato a contrastare qualsiasi concorrenza sleale e competitività al ribasso ed effetti intollerabili di *dumping* sociale ed economico. Chiaramente la scelta dell'adesione all'Ente bilaterale *tout court* e, quindi, del versamento del contributo all'EB medesimo, porta con sé l'esigenza di dare seguito a tutte le previsioni assistenziali e di *welfare* previste e introdotte dal sistema bilaterale cui si aderisce, che andranno garantite ai lavoratori interessati. D'altro canto, l'adesione all'EB rimane volontaria e libera, pertanto l'azienda potrà scegliere, in qualsiasi momento, se permanere o entrare nel regime della bilateralità, adempiendo agli obblighi informativi e di comunicazione previsti dalle norme contrattuali o statutarie, oppure retribuire direttamente i lavoratori con l'aggiunta dell'EAR.

Cordialità.

IL DIRETTORE

Dott. Pierluigi RAUSEI